

# LA LEGGE DI BILANCIO 2025

## Le principali novità per lavoratori, pensionati e famiglie contenute nella Manovra Finanziaria

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### SOMMARIO ARGOMENTI TRATTATI

1. PREMESSA	9. DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO
2. CONFERMA ALIQUOTE IRPEF	10. FRINGE BENEFIT A LAVORATORI DIPENDENTI
3. TAGLIO DEL CUNEO FISCALE	11. DECONTRIBUZIONE PER LAVORATRICI PRIVATE
4. SPESE IN DETRAZIONE	12. FLAT TAX DIPENDENTI E PENSIONATI
5. <b>PENSIONI</b>	13. BONUS ELETTRODOMESTICI
6. BONUS CASA	14. PAGAMENTI DIGITALI
7. BONUS NUOVE NASCITE	15. RIMBORSO SPESE PER I MINISTRI
8. CONGEDO PARENTALE	16. CONCLUSIONI

#### 1. PREMESSA

Nella gazzetta ufficiale di lunedì 30 dicembre 2024 è stato pubblicato il testo **Bilancio di Previsione per l'anno 2025** (*Legge 30 dicembre 2024, n. 207 su SO della GU 31.12.2024*). Il costo complessivo della manovra finanziaria lì contenuta è stimato in 28,5 miliardi di euro.

Di seguito sono sintetizzate le principali misure previste **con particolare riguardo a lavoratori e famiglie**, aggiornate rispetto al nostro precedente articolo pubblicato il 1° novembre 2024.

Nel paragrafo 5 è stata data particolare attenzione al capitolo **PENSIONI**.

#### 2. CONFERMA ALIQUOTE IRPEF – Comma 2

Viene resa strutturale e non più “a durata annuale” l’Irpef in vigore dal 1° gennaio 2024 a tre aliquote:

- con reddito fino a 28.000 euro, aliquota Irpef al 23 per cento;
- con reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, aliquota Irpef al 35 per cento;
- con reddito oltre 50.000 euro, aliquota Irpef al 43 per cento.

Rinviato ad un momento successivo la modifica per lo scaglione intermedio da 28.000 euro a 50.000 euro che potrebbe prevedere l’innalzamento a 60.000 euro del limite del secondo scaglione e la diminuzione dell’aliquota dal 35% attuale, al 33/34%.

#### 3. TAGLIO DEL CUNEO FISCALE – Comma 4/5/6

Fino al 31.12.2024 la vecchia formulazione della riduzione del cuneo fiscale riguardava i redditi annui fino a 32.000 euro e prevedeva la riduzione del 6% (*redditi da 25.000 a 32.000 euro*) e 7% (*redditi fino a 25.000 euro*) della quota contributiva a carico del lavoratore (mediamente il 9,2%).

Dal 1° gennaio 2025 la manovra finanziaria approvata prevede un cambiamento radicale, trasformando il risparmio contributivo in due “modalità” distinte.

**La prima modalità** prevede una sorta di “bonus” (*di renziana memoria*) permanente fino a 20.000 euro di reddito annuo così calcolato:

- corresponsione da parte del datore di lavoro di somma aggiuntiva esentasse in busta paga pari al 7,1% per i redditi annui lordi fino a 8.500 euro;

- corresponsione da parte del datore di lavoro di somma aggiuntiva esentasse in busta paga pari al 5,3% per i redditi annui lordi da oltre 8.500 a 15.000 euro;
- corresponsione da parte del datore di lavoro di somma aggiuntiva esentasse in busta paga pari al 4,8% per i redditi annui lordi da oltre 15.000 fino a 20.000 euro.

La **seconda modalità**, di riduzione del cuneo fiscale, prevede una detrazione fiscale aggiuntiva di 1.000 euro *in decalage* per i redditi oltre 20.000 e fino a 40.000 euro annui.

Nello schema che segue in Tabella 1 proviamo a schematizzare la nuova misura introdotta all'art. 2 per rendere più chiaro possibile il suo "funzionamento":

Tabella 1

NUOVE MISURE DAL 1° GENNAIO 2025 PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE					
REDDITO ANNUO LORDO LAVORO DIPENDENTE (in euro)	% DI BONUS SPETTANTE	Bonus annuale (in euro)	MAGGIORE DETRAZIONE DAL REDDITO MAX (in euro)	TOTALE BENEFICIO ANNUO (in euro)	AUMENTO MENSILE (in euro)
8.500,00	7,10	603,50		603,50	50,29
15.000,00	5,30	795,00		795,00	66,25
20.000,00	4,80	960,00		960,00	80,00
25.000,00			1.000,00	1.000,00	83,33
32.000,00			1.000,00	1.000,00	83,33
33.000,00			875,00	875,00	72,92
35.000,00			625,00	625,00	52,08
39.000,00			125,00	125,00	10,42
40.000,00			0,00	0,00	0,00

La percentuale di "Bonus" per i redditi lordi fino a 20.000 euro è calcolata sul reddito annuo e l'importo mensilmente percepito non concorre al reddito annuo imponibile ai fini dell'Irpef. Praticamente è una somma *esentasse*. Anche la detrazione per i redditi oltre i 20.000 e fino ai 40.000 euro, poiché diminuisce di pari importo l'Irpef dovuta sul reddito annuo, può essere considerata una somma *esentasse* a vantaggio del contribuente.

Il sostituto d'imposta è "l'erogatore" dei due benefici e, in sede di conguaglio fiscale annuale, verificherà i limiti reddituali di spettanza dei due benefici. Se la somma del bonus erogato mensilmente o della maggior detrazione, sempre applicata mensilmente, si rivelino non spettanti per il lavoratore, il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che considera gli effetti del conguaglio fiscale annuale.

Il reddito annuo complessivo ai fini dei due benefici è considerato al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Solo per completezza si chiarisce che il datore di lavoro "**anticipa**" il bonus spettante, ma contestualmente lo compensa in recupero sul monte Irpef mensile delle ritenute trattenute ai dipendenti da versare all'Erario.

#### 4. SPESE IN DETRAZIONE – Comma 10

La Manovra 2025 riordina, in parte, le regole del diritto ad usufruire in sede di dichiarazione dei redditi delle detrazioni per spese sostenute nell'anno reddituale che si va a dichiarare.

Il riordino in vigore dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2029, prevede l'introduzione di una sorta di "**coefficiente familiare**" che incide sul totale annuo delle spese che il contribuente può considerare detraibili. Per i redditi maggiori di 75.000 euro e per i redditi maggiori di 100.000 euro, prodotti dall'anno reddituale 2025, valgono le novità introdotte dalla Manovra e tali regole saranno applicate la prima volta nella dichiarazione dei redditi che i contribuenti presenteranno nel 2026 per i redditi dell'anno 2025. Al riguardo è stato introdotto un totale massimo delle spese che possono

essere considerate, a seconda dei limiti di reddito sopra indicati, con una modulazione di questo totale in riferimento al numero dei figli che fanno parte del nucleo familiare. In **Tabella 2** abbiamo schematizzato il contenuto “pratico” della novità introdotta:

**Tabella 2**

TOTALE DELLE SPESE ANNUALI DETRAIBILI				
REDDITO ANNUO LORDO (in euro)	LIMITE MAX SPESE TOTALI DETRAIBILI	Numero Figli	COEFFICIENTI DI DETRAIBILITA'	IMPORTO TOTALE MAX DETRAIBILE (in euro)
<b>Fino 75.000</b>	<b>Spese in detrazione senza limite a norme vigenti</b>			
<b>Oltre 75.000</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>7.000,00</b>
		<b>1</b>	<b>0,70</b>	<b>9.800,00</b>
		<b>2</b>	<b>0,85</b>	<b>11.900,00</b>
		<b>da 3 in poi</b>	<b>1,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Oltre 100.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>1</b>	<b>0,70</b>	<b>5.600,00</b>
		<b>2</b>	<b>0,85</b>	<b>6.800,00</b>
		<b>da 3 in poi</b>	<b>1,00</b>	<b>8.000,00</b>

Va precisato che, da questo riordino, sono esclusi i redditi fino a 75.000 euro e sono escluse le spese sanitarie e quelle per i mutui in essere al 31 dicembre 2024. Queste spese, quindi, potranno essere portate in detrazione per l'intero ammontare, ad esclusione per le spese sanitarie dei primi 129 euro di spesa, regola immutata dalla nascita delle detrazioni.

## 5. PENSIONI

In materia di Pensioni si sintetizzano gli interventi principali contenuti nella Manovra 2025:

### → **Flessibilità in uscita – Comma 173**

Nel 2025 si potrà ancora andare in pensione anticipata con le regole già in essere: quota 103, Ape sociale e Opzione donna. I requisiti di base previsti sono, com'è noto, avere 62 anni d'età e 41 anni di versamenti per quota 103 e opzione donna. Mentre possono usufruire dell'Ape sociale particolari categorie di soggetti: a) lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento e che anno almeno 30 anni di anzianità contributiva; b) lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e che anno almeno 30 anni di anzianità contributiva; c) lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'indennità, sono in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più professioni gravose di cui all'allegato 3 della legge 234/2021 (elencate nel sito Inps: [APE Sociale - Anticipo pensionistico - Verifica Requisiti](#)).

Nelle forme di flessibilità in uscita, il calcolo della pensione viene calcolato interamente col sistema contributivo.

### → **Bonus Maroni – Comma 161**

Viene confermato e migliorato il cosiddetto *bonus Maroni*. Questa è l'agevolazione per chi, anche se in possesso dei requisiti per quota 103, decide di restare al lavoro. Tale scelta fa sì che il lavoratore abbia la disponibilità, direttamente in busta paga, della quota di contributi a suo carico (9,19%). Con la Manovra 2025 questo “bonus” viene esteso, ampliandone la platea, a chi, anche se non ha il requisito dell'età, è in possesso del requisito classico per l'uscita anticipata: 42 anni e 10 mesi di versamenti se uomo o 41 anni e 10 mesi se donna.

### → **Limite ordinamentale collocamento a riposo dipendenti pubblici – comma 162**

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il limite ordinamentale per essere collocati a riposo in presenza del requisito contributivo è elevato al requisito anagrafico della pensione di vecchiaia: 67 anni.

### **Riflessione per i Dipendenti pubblici**

A chi scrive da ex dipendente Inps in pensione, collocato a riposo per limite ordinamentale di età a 65 anni con requisito contributivo assolto, viene da fare una riflessione. Questa nuova norma ha due aspetti per i dipendenti pubblici con il requisito contributivo assolto prima di compiere 65 anni: uno positivo e uno negativo. Quello positivo è che, oltre a non avere alcuna penalizzazione sulla futura pensione, chi abbia voglia o necessità di lavorare può rimanere al lavoro altri due anni e, quindi, può aggiungere alla retribuzione anche il trattamento accessorio che può valere annualmente anche un 20% in più dello stipendio.

L'aspetto negativo è composto da due penalizzazioni: chi - al compimento dei 65 anni con requisito contributivo assolto - **decide di andare in pensione "anticipata"** - verrebbe considerato dimissionario volontario e, quindi, percepirebbe la prima rata del trattamento di fine servizio dopo 2 anni anziché dopo un anno, come era con il limite ordinamentale precedente a 65 anni. Inoltre, chi va in pensione anticipata e ha meno di 15 anni di contributi al 31/12/1995 sui versamenti effettuati fino a questa data avrà applicate le **nuove aliquote di rendimento** introdotte dalla Manovra 2024, che sono meno favorevoli delle precedenti (*cf. articolo: <https://www.eticapa.it/eticapa/la-legge-di-bilancio-e-gli-effetti-economici-su-stipendi-e-pensioni/>*).

In sostanza, oltre a perdere il trattamento accessorio, nel caso di pensione anticipata con requisito contributivo assolto - *rispetto al nuovo limite ordinamentale del collocamento a riposo a 67 anni (coincidente al limite di età per anzianità)* - ci sono due "penalizzazioni" che i dipendenti pubblici devono tenere presente.

### → **Trattenimento in servizio dipendenti pubblici – Comma 165**

Le amministrazioni Pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio oltre il limite d'età previsto - *previa disponibilità dell'interessato e nei limiti del dieci per cento delle assunzioni autorizzate a legislazione vigente* - il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi. Il personale, individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età. Sono esclusi il personale delle magistrature, gli avvocati e procuratori dello Stato e il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### → **Chi versa i contributi dal 1995 – Comma 181**

Dal 1° gennaio 2025, solo su richiesta del *pensionando*, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata può essere conteggiato il valore teorico di una/più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare cui l'assicurato abbia aderito. Pertanto, dal 2025 i lavoratori interamente compresi nel sistema contributivo, in quanto hanno iniziato a versare contributi dal 1995, potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, in quanto potranno cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare. La quota integrativa di previdenza complementare permetterà di raggiungere più facilmente, al momento della richiesta di pensionamento, l'importo minimo di trattamento necessario (*che però per questi casi è stato portato a 1.710 euro pari a 3,2 volte l'assegno sociale di 534,41 euro mensili*). Si confermano i limiti per le donne con figli pari a 2,8 volte l'assegno sociale con un figlio e 2,6 volte con due o più figli.

Tuttavia, questa novità positiva per i pensionandi viene mitigata dal fatto che il requisito contributivo salirà subito da 20 a 25 anni per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Continuerà ad applicarsi l'adeguamento agli eventuali miglioramenti nella speranza di vita.

### → Neo assunti dal 2025 – Comma 169

È stata introdotta una norma che consente ai neo assunti nel 2025 e iscritti alla Gestione separata dell'Inps, di incrementare a loro carico e su base volontaria i versamenti all'Inps del 2 per cento. Tali versamenti aggiuntivi, ai fini dell'imposta sul reddito, sono deducibili per il 50% dell'importo versato. La quota aggiuntiva del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo, in conseguenza della maggiorazione del due per cento dei contributi versati volontariamente, non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia del trattamento pensionistico principale spettante.

La quota pensionistica, maturata in conseguenza dei contributi del due per cento versati volontariamente, sarà erogata a domanda, successivamente all'accesso alla pensione di vecchiaia.

### → Aumento pensioni minime – Comma 178

Per gli assegni pari o inferiori all'importo minimo scatterà un incremento, per effetto della perequazione extra del 2,2% nel 2025, che porterà l'importo dell'assegno a circa 617 dagli attuali 614,77 euro.

### → Rivalutazione Pensioni – Comma 180

Com'è noto le pensioni sono soggette ad un aumento annuale *c.d. "Perequazione"* per essere rivalutate ad ogni 1° gennaio in base all'andamento dell'inflazione. **La rivalutazione che scatta il 1° gennaio 2025** sarà attribuita considerando gli importi di pensione in godimento al 31/12/2024 e ripristinando i criteri di calcolo originari in vigore fino a due anni fa, migliorativi rispetto a quelli riduttivi adottati dal Governo negli anni 2023 e 2024.

Gli aumenti 2025 sono così calcolati:

- per le pensioni **fino a 4 volte il minimo** INPS (2.394 euro lordi) la rivalutazione è al 100%;
- per le pensioni **tra 4 e 5 volte il minimo** (tra 2.395 e 2.993 euro lordi) l'aumento sarà il 90%;
- per le pensioni **oltre 5 volte il minimo** (2.994 euro lordi) l'aumento sarà il 75%.

L'aumento, per ogni importo di pensione, funziona progressivo per scaglioni (*simile al meccanismo Irpef*) e non come nel 2023 e 2024 dove la percentuale di aumento era applicata tutta su singolo importo ricadente sulla fascia di appartenenza.

In **Tabella 3** riportiamo, a titolo indicativo, gli aumenti su alcuni importi mensili di pensione dal 1° gennaio 2025, considerando che per il 2025 l'indice della perequazione per inflazione è stato fissato ufficialmente allo **0,8%**:

**Tabella 3**

AUMENTO PER PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI DAL 1/1/2025								
PENSIONE MENSILE LORDA AL 31/12/2024 (in euro)	Quota fino a 4 volte minimo (in euro)	Aumento 100% perequazione (in %)	Quota da 4 a 5 volte minimo (in euro)	Aumento 90% perequazione (in %)	Quota oltre 5 volte minimo (in euro)	Aumento 75% perequazione (in %)	B) Aumento mensile totale LORDO (in euro)	C) PENSIONE MENSILE LORDA DAL 1/1/2025 (in euro)
1.153,85	1.153,85	0,80	0,00	0,72	0,00	0,60	9,23	1.163,08
1.538,46	1.538,46	0,80	0,00	0,72	0,00	0,60	12,31	1.550,77
2.394,00	2.394,00	0,80	0,00	0,72	0,00	0,60	19,15	2.413,15
2.692,31	2.394,00	0,80	298,31	0,72	0,00	0,60	21,30	2.713,61
2.993,00	2.394,00	0,80	599,00	0,72	0,00	0,60	23,46	3.016,46
3.461,54	2.394,00	0,80	599,00	0,72	468,54	0,60	26,28	3.487,81
4.615,38	2.394,00	0,80	1.067,54	0,72	1.153,85	0,60	33,76	4.649,15
7.692,31	2.394,00	0,80	2.221,38	0,72	3.076,92	0,60	53,61	7.745,92

## 6. BONUS RISTRUTTURAZIONE CASA – Comma 54

A partire dal 1° gennaio 2025 l'ex Superbonus 110%, già ridotto al 70% nel 2024, diventa 65% e solo per i condomini che al 15 ottobre 2024 sono in possesso della comunicazione inizio lavori (CILA), della delibera condominiale e del titolo edilizio.

Per il 2025 il bonus per la detrazione a seguito di ristrutturazioni edilizie di singoli proprietari è confermato al 50% soltanto sulle abitazioni principali possedute a titolo di proprietà e/o diritto reale

di godimento. Sono esclusi dal 50% chi ha come titolo di possesso la nuda proprietà, il comodato e l'utilizzo dell'immobile come abitazione principale di residenza. Questi ultimi soggetti nel 2025, in caso di ristrutturazione del proprio immobile, hanno diritto solo al 36% di detrazione. Il tetto di spesa valido per tutti sui lavori da considerare in detrazione è fissato a 96.000 euro.

Per le seconde case, equiparate fino adesso alle prime case, lo sconto fiscale per i lavori di ristrutturazione scende dal 2025 al 36%.

Per completezza di informazione va detto che nella Manovra sono previste le soglie di detrazione per il 2026 e per il 2027 pari al 36% per le prime case e al 30% per le altre.

Molti degli interventi più frequenti fatti nelle abitazioni ricadono nel raggio d'azione di questo bonus: il rifacimento di bagni, la realizzazione di un nuovo impianto elettrico, la demolizione e la costruzione di pareti interne. Dal 2025 saranno agevolati in modo diverso a seconda del tipo di immobile.

## **7. BONUS NUOVE NASCITE – Comma 217**

Nella Manovra 2025 è istituito il nuovo "bonus nascite". Si tratta della così detta "Carta per i nuovi nati" che darà diritto a ricevere un bonus da 1.000 euro alle famiglie che avranno un figlio nel corso del 2025. Per i requisiti, la *Carta per i nuovi nati* spetta ai nuclei familiari i cui componenti risultano residenti in Italia, che il figlio/a sia nato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE, in corso di validità, del valore non superiore a 40mila euro. Come "nuovi nati" sono considerati anche i nuovi ingressi in famiglia per adozione o affidamento. La misura sarà corrisposta dall'Inps che emanerà apposite istruzioni.

## **8. CONGEDO PARENTALE – Comma 217**

Questa misura, già in vigore per il 2024, viene migliorata. Dal 2025, oltre ai mesi ordinari spettanti ai genitori a retribuzione ridotta al 30%, spettano tre mesi di congedo parentale indennizzati stabilmente all'80% – utilizzabili in alternativa da entrambi i genitori – fino ai sei anni del figlio. Ai due mesi di congedo indennizzato all'80% previsti per il 2024, si aggiunge dunque in maniera stabile un terzo mese con trattamento economico potenziato, a disposizione in alternativa della lavoratrice madre o del padre. L'obiettivo è sempre quello di invertire il trend di discesa costante delle nascite. Ricordiamo che il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del privato o del pubblico possono usufruire, dopo la fine dell'astensione obbligatoria per maternità o paternità, per prendersi cura dei figli.

## **9. DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO – Comma 11**

Dal 1° gennaio 2025 la detrazione per i figli a carico resta pari a 950 euro per ogni figlio di età pari a superiore a 21 anni (al di sotto di questa età spetta l'assegno unico), ma viene introdotto un nuovo vincolo anagrafico limitativo. Per i figli che hanno più di 30 anni, anche se rientrano nei limiti di reddito previsti per i familiari a carico, non esiste più la detrazione fiscale.

Fa eccezione solo il caso in cui i figli abbiano una disabilità accertata e, in questo caso, si ha diritto alla detrazione. Si ricorda che un familiare si considera a carico se ha un reddito fino a 2.840,51 euro, oppure di 4mila euro per i figli fino a 24 anni.

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2025 la detrazione di 750 euro per i familiari a carico, diversi da coniuge e figli, non spetta più a tutti i parenti ricompresi nell'*articolo 433 del codice civile*, ma solo agli ascendenti conviventi.

## **10. FRINGE BENEFIT A LAVORATORI DIPENDENTI – Comma 386**

Viene confermata anche per il 2025 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit che era stata introdotta nel 2024 per tutti i lavoratori dipendenti, elevando la soglia di esenzione dall'Irpef a 1.000 euro, dai 258,23 euro indicati dal Testo Unico delle Imposte (TUIR). Confermato anche il tetto di esenzione a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Nella Manovra 2025, inoltre, è stata introdotta – *per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025* - l'esenzione Irpef, per i primi due anni e fino a un importo max di 5.000 mila euro annui, del fringe benefit erogato dal datore di lavoro e utilizzato dal lavoratore per pagare l'affitto. Il fringe benefit può essere erogato solo ai nuovi assunti che accettano di trasferire la propria residenza oltre i 100 chilometri e che nell'anno precedente alla nuova assunzione avevano un reddito non superiore a 35.000 euro.

### **11. DECONTRIBUZIONE PER LAVORATRICI PRIVATE – Comma 219**

A decorrere dall'anno 2025 è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra i redditi: di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino ai dieci anni del figlio più piccolo e, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino ai 18 anni del figlio più piccolo. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

### **12. FLAT TAX DIPENDENTI E PENSIONATI – Comma 12**

Dal 1° gennaio 2025, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio le pensioni), eccedenti l'importo di Euro 35.000 (precedente limite 30.000), non possono avvalersi del regime forfetario in modalità Flat Tax per intraprendere una nuova attività. Ricordiamo che la Flat Tax o Tassa piatta prevede un'aliquota Irpef fissa del 5% da applicare ai redditi dei primi 5 anni e, dal 6° anno in poi, un'aliquota fissa del 15%.

### **13. BONUS ELETTRODOMESTICI – Comma 107/108**

Nella manovra approvata è stato previsto un bonus per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B. Gli apparecchi devono essere prodotti in Europa e per usufruire del bonus va contestualmente smaltito il vecchio elettrodomestico. Il contributo potrà essere non superiore al 30% del costo dell'elettrodomestico e comunque fino a un massimo di 100 euro, elevato fino a 200 euro per le famiglie con Isee entro 25.000.

### **14. PAGAMENTI DIGITALI – Comma 81**

Nella Manovra 2025 viene previsto che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento come carte di debito, di credito e prepagate (*di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*). Dal 1° gennaio 2025, la ricevuta cartacea non basta più per farsi rimborsare la corsa del Taxi. Questo è uno degli esempi che ha portato il viceministro Leo per chiarire la nuova stretta sull'uso del contante. Durante la conferenza stampa per la presentazione della Manovra Finanziaria 2025 ha detto il vice Ministro: *“Per la lotta all'evasione fiscale, è prevista la tracciabilità delle spese, per esempio la spesa per l'utilizzo dei taxi o per la rappresentanza ai fini della deducibilità per le imprese, è necessario usare la carta credito e inoltre è previsto il collegamento dei Pos con il registratore di cassa”*.

### **15. RIMBORSO SPESE PER I MINISTRI E DIVIETI – Comma 854/850**

**854 - I ministri e i sottosegretari di Stato** che non siano parlamentari e non siano residenti a Roma hanno diritto al rimborso delle spese di trasferta da e per il domicilio o la residenza per

l'espletamento delle proprie funzioni. Da quanto si apprende sulla stampa specializzata l'importo mensile del così detto "rimborso spese" è di 2.500 euro mensili.

**850** - I titolari di cariche di Governo, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché i **parlamentari della Repubblica**, fatta eccezione per i parlamentari che sono stati eletti all'estero, **non possono accettare**, durante il proprio mandato, **contributi, prestazioni, controprestazioni o altre utilità erogati**, direttamente o indirettamente, **da parte di soggetti** pubblici o privati, anche mediante interposizione di persona, di società o di enti, **non aventi sede legale e operativa nell'Unione europea o nei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo**. Fatta eccezione per i titolari di cariche di Governo, il divieto di cui al primo periodo non si applica in caso di preventiva autorizzazione rilasciata dagli organi di appartenenza secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, esclusivamente nel caso in cui il compenso percepito non sia superiore a 100.000 euro annui.

## 16. CONCLUSIONI

Come tutte le Manovre Finanziarie annuali, anche quella per il 2025 presenta luci ed ombre, ogni cittadino deve sperare che i piccoli vantaggi siano più significativi delle misure negative, sempre presenti a fine anno nel "vademecum per il futuro" come può essere considerata la Legge di Bilancio con Manovra annessa.

Chi avrà la pazienza di leggere, valuterà autonomamente i pro e i contro delle misure che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.

A chi scrive, più che un giudizio soggettivo sulla Manovra, preme fare una riflessione curiosa scaturita, in particolare, dalla lettura, tra gli altri, di due commi della Manovra.

È notizia di questi giorni che la Commissione Europea ha promosso il **Piano Strutturale di Bilancio** (PSB) italiano strutturato **in sette anni** (anziché in cinque) per ridurre il deficit enorme del nostro Paese. La Commissione ha anche approvato il Documento Programmatico di Bilancio (DPB) con le linee guida per la **Manovra 2025**.

Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che era un "*giudizio atteso, frutto di una politica economica e di scelte improntate sulla serietà*".

Viene spontaneo chiedersi se il contenuto dei commi 854 e 850 rientrano nell'affermazione del Ministro Giorgetti che sul contenuto della Manovra afferma che è: "*frutto di una politica economica e di scelte improntate sulla serietà*".

Il comma 854 è una sorta di aumento mascherato della retribuzione di Ministri e Sottosegretari che stride con i 2 euro di adeguamento della pensione minima e i 20/30 euro lordi mensili per l'adeguamento 2025 (perequazione) delle pensioni medie (*cf. Tabella 3*).

Il comma 850, è una norma in stie *ad personam* che, come si legge su vari giornali, è già chiamata "la norma anti Renzi" (*in riferimento alle consulenze variegiate dell'ex Premier*).

Erano proprio necessari questi due commi? Non era preferibile evitare questa "**caduta di stile**" in una Legge così importante come la Manovra Finanziaria che dovrebbe regolare ogni anno la "vita economica e sociale" di cittadini e imprese e non regolare questioni di pochi o singoli individui.

**Giuseppe Gasparini**